

Art. 55. Per le famiglie di cittadinanza occorrerà la prova di un possesso pubblico e pacifico, almeno sessantenario, unito ad una distinta civiltà.

Art. 56. Nei riconoscimenti di stemmi per possesso si correggeranno le irregolarità araldiche e non si ammetteranno, senza modificarle, armi gentilizie note storicamente o possedute legittimamente da altre famiglie.

Art. 57. La semplice prova di possesso non giustifica l'indebito od improprio uso di corone, di manti, di ornamentazioni araldiche, di capi, di figure, di cimieri o di altri segni di concessioni speciali. Il possesso di tali distinzioni deve essere antichissimo e dimostrato con documenti e monumenti di importanza storica.

Art. 58. In mancanza di prove dirette sono ammesse le equipollenti e gli atti di notorietà.

Art. 59. Le prove equipollenti devono essere legali e non precedenti dalla volontà od influenza degli interessati.

Art. 60. Gli atti di notorietà non si accettano che nei casi nei quali è impossibile la documentazione diretta e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo. Essi saranno o giudiziali, od emanati dalle rispettive Commissioni araldiche regionali.

Art. 61. La nobiltà generica, gli stemmi e le genealogie già approvate da tribunali italiani competenti o da collegi araldici italiani e governativi, o da Grandi magisteri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, o di ordini cavallereschi italiani che esigevano le prove di nobiltà, saranno ammessi, senza documentazione, colla produzione delle relative sentenze o processi per giustizia esclusi quelli per grazia ed escluse le enunciazioni di titoli specifici o feudali.

Art. 62. I documenti da prodursi devono essere od in originale od in copia legalmente autenticata.

Art. 63. Potrà chiedersi la temporanea presentazione dell'originale:

- a) quando un documento è prodotto per estratto;
- b) quando è copia di copia;
- c) quando vi sono dubbi sulla integra ed esatta trascrizione.

Art. 64. Dei documenti molto antichi, o di quelli scritti in lingua diversa dalla italiana, latina e fran-